

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Jean-Francois Dominé per la modifica dell'art. 17 cpv. 1 della LOC (Tempi giusti per la presentazione dei conti consuntivi dei Comuni)

del 1° giugno 2010

L'art 17 cpv. 1 LOC recita che *«Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre»*. Il cpv. 4 del medesimo articolo prevede che *«Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Dipartimento»*. Infine *«Il Dipartimento, su istanza motivata del Presidente, può prorogare eccezionalmente il termine di cui al cpv. 4»*.

Il termine del 30 aprile per l'approvazione dei conti consuntivi è rispettato da pochi Comuni ticinesi, in quanto i tempi tecnici e politici per l'approvazione di un documento importante come il consuntivo sono quasi sempre più lunghi di quelli riconosciuti dalla LOC. La revisione parziale del 7 maggio 2008 della LOC entrata in vigore il 1. gennaio 2009 ha introdotto l'obbligo della revisione dei conti da parte di un organo esterno (art. 171a LOC). L'esecuzione dei controlli da parte del revisore esterno e la redazione del rapporto al Municipio allungheranno i tempi necessari per il licenziamento del messaggio sui conti consuntivi. Il termine del 30 aprile previsto dall'attuale art. 17 LOC sarà in questo nuovo contesto legislativo ancor meno consono alla prassi dei Comuni. Le richieste di proroga ai sensi dell'art. 17 cpv. 4 LOC non saranno più l'eccezione, ma la regola. Si giustifica quindi di tenere in considerazione i tempi tecnici mediamente necessari per l'allestimento, il licenziamento, l'esame commissionale e l'approvazione dei conti consuntivi e di adattare gli attuali termini previsti dalla LOC. Il termine per l'approvazione della gestione comunale dell'anno precedente deve essere prolungato al 30 giugno, con facoltà di proroga del presidente dell'assemblea sino al 30 settembre. Queste scadenze risultano più consone ai tempi effettivamente necessari per la presentazione dei conti consuntivi.

La modifica dei termini nel senso riportato sopra:

- permetterà all'amministrazione comunale, all'organo di controllo esterno, al Municipio e alla commissione della gestione di disporre del tempo necessario per svolgere un lavoro di qualità;
- eviterà ai Municipi di dover chiedere sistematicamente e con motivazioni scontate la proroga dei termini al Presidente dell'Assemblea/Consiglio comunale e addirittura al Dipartimento;
- adeguerà la LOC alla giustificata prassi in atto già oggi nella maggioranza dei Comuni.

Richiamate le considerazioni di cui sopra con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede la seguente nuova formulazione dell'art. 17 cpv. 1 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987:

Art. 17

¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 giugno e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.

Il Presidente dell'assemblea, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 settembre e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del Presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.

²Invariato.

³Invariato.

Jean-François Dominé
Badasci - Beltraminelli - Calastri -
Celio - Galusero - Gianora - Mariolini -
Martignoni - Quadri - Vitta